



Regolamento per la didattica digitale integrata dell’I.C. “E.Fermi” di Carvico

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 20 ottobre 2020
e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.127 in data 26 ottobre 2020

Rivisto dal Collegio dei Docenti in data 1 settembre 2021

Approvato nella versione rivista con delibera n. 199 del 20 settembre 2021



PREMESSA

Il Piano Scuola 2021-22 e il parere tecnico del Ministero dell’istruzione, inviato con nota n.1237 del 15 agosto 2021, richiamando l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 111/2021, ai sensi del quale “... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” si dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, sottolineano la centralità della scuola in presenza come luogo educativo e formativo.

I progressi della campagna vaccinale e il “bisogno” di scuola e relazione educativa delle studentesse e degli studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021, sono importanti elementi a favore del ritorno alla scuola in classe.

Il parere tecnico sopra citato precisa tuttavia che il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.

La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.



Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario [...] per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4).

Alla luce di queste indicazioni ministeriali e tenuto conto dell’esperienza e dell’applicazione pratica della didattica digitale integrata consolidate nelle nostre scuole negli ultimi anni scolastici, il relativo Regolamento viene rivisto in maniera da proporre alle famiglie uno strumento di emergenza comunque funzionale all’erogazione dell’offerta formativa della scuola e come valido ausilio, affiancato e non sostitutivo della didattica tradizionale, dei processi di innovazione digitale.



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;
- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69; VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
- CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 182 del 28 giugno 2021 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 13 settembre 2021;
- CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;



CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Carvico.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico che si avvale dell’attività consultiva dell’animatore digitale, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 – Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di attivare la didattica a distanza mediante adempimenti relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e, in via residuale, dei docenti privi di device adeguati.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “E.Fermi” di Carvico, quale modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.



3. Nella scuola primaria la DDI si applica in caso di chiusura dell'istituto per lockdown, nelle altre circostanze indicate dal Ministero dell'istruzione ovvero in conformità alle sperimentazioni digitali approvate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
4. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
5. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione o terapie mediche.
6. La DDI può essere attivata qualora, in caso di emergenza, non sia possibile erogare le ore di lezione frontale previste nel Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto per carenza di docenti, nella misura in cui ciò risulti strettamente indispensabile.
7. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.
In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
 - Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, ecc.);
 - Costruire percorsi di orientamento per le nuove professioni emergenti, ad es. nei settori dei *Big Data*, del *Machine Learning*, dell'*Artificial Intelligence* e del *coding* in linguaggi di alto livello su piattaforme *cloud*.
8. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
 - a) Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni ospitate sul cloud di Google Workspace (Google Documenti, Google Fogli, Google Presentazioni, Google Moduli, ecc.);
 - b) Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:



- L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di oggetti digitali nell'ambito di un project work.
- Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.
9. Nella scuola secondaria di primo grado e, ricorrendone le condizioni pedagogiche, nella scuola primaria, le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
 10. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati.
 11. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
 12. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione/contitolarità con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, rispondendo ai Bisogni Educativi Speciali con interventi calibrati alle condizioni personali di ciascun alunno in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
 13. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 - Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti



amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il pacchetto di applicativi di Argo (Argo Alunni, Scuolanext etc...) per la didattica che consente di gestire il Giornale del professore, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;
- Google Workspace di Google. Gli account Google Workspace in dotazione all'Istituto sono associati al dominio web @iccarvico.it e comprendono un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, Classroom e Meet, l'applicazione di teleconferenza sviluppato da Google per poter effettuare riunioni a distanza;
- Microsoft Office365, limitatamente alla piattaforma Teams per la gestione di riunioni virtuali con più di 100 partecipanti.

2. Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può residualmente integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche e motivate esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

Dell'utilizzo di tali applicativi deve essere data preventivamente notizia all'Animatore digitale per l'inserimento di tali applicativi nell'elenco delle app autorizzate dall'Istituto, previo adeguamento dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Successivamente a tali adempimenti il Dirigente Scolastico autorizzerà l'uso di tali applicazioni web. Non è consentito l'uso delle applicazioni web, ulteriori a quelle indicate al punto 1, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

3. Gli elaborati digitali degli studenti devono essere necessariamente prodotti sulla piattaforma Google Workspace e archiviati secondo le modalità specificate nelle relative Linee guida.

4. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. In "argomento della lezione" l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

5. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sulle Classroom o sul registro elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

6. Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnante/gli insegnanti contitolari crea/creano, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Disciplina- Classe - Anno scolastico (ad esempio: alla voce "Nome Corso" ITALIANO, alla voce "Sezione" 2A, alla voce "Stanza" 2020/2021 come ambiente digitale di riferimento per la



gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (studente.nnnn@iccarvico.it) o l'indirizzo email del gruppo classe.

Si prevede altresì la possibilità, da parte del docente o dei docenti del Consiglio di Classe, di creare un corso su Google Classroom comprendente più discipline, destinato agli studenti di una singola classe e/o a gruppi di studenti di classi diverse, che in tal caso verrà nominato: Discipline/Attività di riferimento – Classe/i - Anno scolastico (ad esempio: alla voce "Nome Corso" ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA o CORSO CITTADINANZA ATTIVA, alla voce "Sezione" 3A o 3A-3B, alla voce "Stanza" 2020/2021) Italiano – Storia - Geografia - 3A - 2020/2021).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Collegio dei docenti nella fase di predisposizione dell'orario e approvato dal Dirigente scolastico.

2. A ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona più 15 minuti di pausa.

3. Alle classi delle scuole primarie è assegnato un monte ore settimanale:

- di 11 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona più 15 minuti di pausa per le classi prime;
- di 16 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona più 15 minuti di pausa per tutte le altre classi;

Qualora nei periodi di lockdown vi siano alunni BES e DVA che frequentano in presenza in ottemperanza a specifiche disposizioni ministeriali, le lezioni della scuola primaria sono ordinariamente organizzate in moduli di due ore sincroni intervallati da un'ora di sospensione dell'attività sincrona (con attività in presenza a favore degli alunni BES e DVA) e si distribuiscono sia al mattino che al pomeriggio.

In presenza di motivate richieste dei genitori e previa valutazione della congruità pedagogico-didattica da parte del modulo dei docenti, possono essere eccezionalmente consentiti orari di lezione sincrona concentrati solo in orario antimeridiano.

4. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe o di modulo, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti più 15 minuti di pausa, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente della scuola secondaria di primo grado al di fuori delle AID asincrone.

5. La pausa di 15 minuti è funzionale al benessere psico-fisico delle studentesse e degli studenti. Essa inoltre è prevista per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza.

6. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di



lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di attività al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

7. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe o del referente di modulo monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

8. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale delle famiglie lo svolgimento di attività di studio autonoma durante il fine settimana.

L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza, l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto (e in ogni caso, non è consentito l'accesso da indirizzi esterni rispetto all'organizzazione);
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. Comunicare l'accesso immediatamente sulla chat, il docente annoterà il ritardo sul registro elettronico indicandone l'orario;
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); è in ogni caso proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici;



- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- All'alunno è rigorosamente vietato videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio personal computer (fotografie, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) o registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le video lezioni.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

Nella scuola secondaria, dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe o del modulo, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse in Google Workspace, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @iccarvico.it.
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e all'inclusione.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Workspace, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare in caso di necessità i log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario



di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Google Workspace sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. Per i vari aspetti va fatto riferimento alle Condizioni di fornitura del servizio Google Workspace.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Nella scuola secondaria di primo grado il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'irrogazione delle sanzioni disciplinari come da specifico regolamento.

5. Durante le AID i docenti si conformano ai doveri propri del loro stato e in particolare rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale predisposto dal Collegio dei docenti e approvato dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe o del modulo nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe e del modulo nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

A tal fine l'Istituzione scolastica dispone monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche e favorisce il rapporto scuola-famiglia sia attraverso lo strumento del Patto educativo di corresponsabilità che attraverso opportune attività di



informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposito provvedimento, il Dirigente scolastico può disporre lo svolgimento delle attività didattiche a distanza per tutti o parte degli studenti delle classi interessate.

Art. 8 bis - Percorsi di apprendimento in casi di assenza non riconducibile a SARS-CoV-2

Nei casi di malattia di durata superiore a 10 giorni consecutivi o ospedalizzazione, nei casi in cui non sia possibile attivare la Scuola in ospedale, su richiesta della famiglia previa presentazione di specifica e motivata documentazione sanitaria e con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe o del modulo nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

Nel caso di istruzione domiciliare, le ore di istruzione domiciliare possono essere integrate con attività AID nella misura prevista dal modulo o dal Consiglio di classe.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

2. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale preventivamente concordato con le responsabili di sede.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.



2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate dal Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, nei limiti delle disponibilità è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali ed eventualmente di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto.
2. I dispositivi forniti dall'Istituto sono in via esclusiva Chromebook gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace. L'autenticazione avviene attraverso gli account studente.nnnn@iccarvico.it e i log sono registrati dal sistema.
3. I dispositivi forniti in comodato d'uso non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente connesse allo studio e alle attività didattiche.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Chi esercita la responsabilità genitoriale sottoscrive le condizioni di fornitura dei servizi Google Workspace e il Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI, con particolare riferimento all'accettazione della Netiquette, ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali.



Art. 13 - Sicurezza

In collaborazione con l'RSPP, saranno forniti gli aggiornamenti informativi richiesti per la tutela della salute in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici, inerenti i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.